CAMERA DEI DEPUTATI N. 2521

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LANDI

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

Presentata il 7 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone l'obiettivo di offrire una risposta, sia pure negli aspetti essenziali, al problema della riforma elettorale della Camera dei deputati.

Essa tiene ovviamente conto del dibattito che si è svolto fino a questo momento, e in particolare delle idee che sono emerse dalle sessioni di lavoro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

L'opzione è per un sistema prevalentemente maggioritario ma corretto in senso proporzionale per un terzo. Un sistema misto idoneo in quanto tale a conciliare un valore irrinunciabile nella nostra tradizione politica, quello della rappresentanza, con un'obiettivo, quello di una maggiore stabilità della maggioranza possibile e del governo del Paese.

Un sistema che volesse ispirarsi ad un principio assolutamente maggioritario rischierebbe, con i suoi effetti di brutale e schematica semplificazione del principio di rappresentanza, di essere esso stesso fattore di crisi anziché risolutore della crisi nella quale versa il sistema politico italiano.

I princìpi generali cui si ispira la proposta sono i seguenti:

1) attribuzione di due terzi dei seggi con sistema uninominale maggioritario a doppio turno, con sbarramento del 10 per cento per l'ammissione all'eventuale secondo turno;

2) attribuzione di un terzo dei seggi con sistema proporzionale sulla base di collegi unici regionali, con sbarramento del 3 per cento.

L'articolo 1 disciplina l'individuazione del sistema elettorale. L'articolo 2 disciplina i criteri di costituzione dei collegi uninominali. L'articolo 3 disciplina il primo turno di elezione nei collegi uninominali. L'articolo 4 disciplina il secondo turno di elezione nei collegi uninominali. L'articolo 5 disciplina il sistema di elezione con criterio proporzionale nei collegi regionali. L'articolo 6 disciplina il metodo di votazione. L'articolo 7 disciplina i casi di vacanza dei seggi.

L'articolo 8, infine, disciplina i criteri di integrazione tra la normativa proposta ed il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto, libero e segreto, secondo le norme della presente legge e sulla base dei seguenti criteri:

a) due terzi dei deputati sono eletti sulla base di altrettanti collegi uninominali territoriali con sistema maggioritario ed eventuale doppio turno;

b) un terzo dei deputati è eletto secondo le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 2.

1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 334 collegi uninominali.

2. I criteri per la costituzione dei collegi sono i seguenti:

a) la popolazione di ogni collegio non deve essere superiore o inferiore di oltre il 5 per cento rispetto alla media nazionale, che si ottiene dividendo l'intera popolazione nazionale, risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi;

b) il territorio dei collegi deve essere compreso, per quanto possibile, nei confini dei comuni e della regione, salva la necessità di garantire quanto previsto dalla lettera *a)*. Al solo fine di far coincidere i confini di un comune con la delimitazione dei collegi, la percentuale di cui alla lettera *a)* è elevata al 10 per cento;

c) il territorio di ogni collegio deve essere continuo, salvo che comprenda isole minori.

3. Alla costituzione dei collegi si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base delle indicazioni

formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione di dieci esperti nominati dai Presidenti di ciascuno dei due rami del Parlamento, d'intesa tra loro, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa;

b) professori universitari di ruolo in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere;

c) funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.

ART. 3.

1. Al primo turno elettorale per l'elezione di due terzi dei deputati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

a) in ogni singolo collegio elettorale possono presentare candidati un numero di elettori non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto, mediante la presentazione di una lista con i nomi dei sottoscrittori, le relative firme, autenticate a norma di legge, i rispettivi certificati elettorali e un'attestazione da cui risulti l'accettazione del candidato; tale candidato non può essere presentato ai sensi della lettera *b)*;

b) possono presentare candidati i partiti politici che abbiano costituito nella precedente legislatura un gruppo parlamentare in almeno uno dei due rami del Parlamento. I relativi candidati saranno contrassegnati da uno stesso simbolo. Nessun candidato può essere presentato in più di due collegi.

2. Sono eletti i candidati che conseguono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

ART. 4.

1. All'eventuale secondo turno elettorale per l'elezione di due terzi dei depu-

tati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, che si deve svolgere a quindici giorni di distanza dal primo:

a) sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto al primo turno più del 10 per cento dei voti validamente espressi;

b) sono ammessi i candidati che esprimano una alleanza fra più partiti i cui simboli abbiano singolarmente raggiunto, al primo turno, in ogni caso almeno il 10 per cento dei voti validamente espressi.

2. In ogni collegio è eletto il candidato che abbia conseguito la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

ART. 5.

1. I seggi per l'elezione di un terzo dei deputati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sono assegnati con criterio proporzionale sulla base del metodo *D'Hondt*, ai candidati delle liste presentate nel primo turno elettorale.

2. La ripartizione dei voti avviene, su base regionale, fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno elettorale almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi.

ART. 6.

1. Ciascun cittadino elettore dispone nel primo turno elettorale di un doppio voto da esprimere con un'unica scheda. Con il primo voto il cittadino elettore presceglie il candidato del collegio di appartenenza, tracciando un segno sul relativo simbolo. Con il secondo voto il cittadino elettore presceglie il simbolo e, mediante la relativa preferenza, un solo candidato del collegio unico regionale con base proporzionale di cui al comma 2 dell'articolo 5.

ART. 7.

1. Quando si renda vacante uno dei seggi assegnati ai sensi degli articoli 3 e 4 si procede ad elezioni suppletive.

2. Quando si renda vacante uno dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 5 subentra il candidato primo dei non eletti.

ART. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un testo unico nel quale le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono coordinate con le disposizioni della presente legge. Il testo unico è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica è adottato il regolamento di attuazione della presente legge secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.